Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 7 gennaio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

LEGGE 12 dicembre 1969, n. **1007**.
Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio di Campione d'Italia . . . Pag. 66

LEGGE 19 dicembre 1969, n. **1008**.
Modifica alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare . Pag. 68

LEGGE 19 dicembre 1969, n. **1009**.
Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, concernente l'imposta generale sulla entrata relativa agli oli vegetali . . . Pag. 68

LEGGE 22 dicembre 1969, n. **1010**.
Modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311, e 2 giugno 1961, n. 477, concernenti provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero . . . . . Pag. 68

LEGGE 22 dicembre 1969, n. **1011**.
Modifiche alla legge 29 novembre 1965, n. 1323, riguardante norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente tra lo Stato e la cooperativa marinara « Garibaldi » . . . . Pag. 69

LEGGE 24 dicembre 1969, n. **1012**.
Contributo al programma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO). Pag. 70

LEGGE 24 dicembre 1969, n. **1013**.
Norme integrative della legge 6 agosto 1966, n. 652, concernente lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali . . . . Pag. 70

LEGGE 24 dicembre 1969, n. **1014**.
Trattamento economico del personale laureato, assunto per esigenze del Ministero della difesa ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, per studi e ricerche nel campo dell'energia nucleare . . . . Pag. 71

LEGGE 24 dicembre 1969, n. **1015**.
Rivalutazione degli assegni di pensione d'invalidità e di lungo servizio agli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della Somalia . . . . Pag. 71

Avviso di rettifica: (Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, n. 926) . . . . Pag. 72

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1969.
Scioglimento del consiglio comunale di Alezio Pag. 73

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1969.
Scioglimento del consiglio comunale di Palagianello. Pag. 74

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1969.
Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Algeciras (Spagna) e contemporanea istituzione nella stessa sede di un vice consolato di 2ª categoria . . . Pag. 74

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.
Nomina di un consigliere di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo . . . . Pag. 75

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1969.
Approvazione del regolamento organico del personale del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti. Pag. 75

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1969.
Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina, specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina della ditta GHIMAS - Società a r. l., sita in Bologna . . Pag. 81

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1969.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970 . . . . Pag. 81

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1969.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970 . . Pag. 82

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1969.
Autorizzazione alla società Rhône Méditerranée - Compagnie française d'assurances et de réassurances contre les risques de toutes natures, con sede in Marsiglia e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, ad estendere lo esercizio delle assicurazioni contro i danni a taluni rami. Pag. 82

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1969.
Nomina del presidente dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio . Pag. 82

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Zavarise Manani » di S. Bonifacio, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici . . . . Pag. 83

Autorizzazione all'amministrazione degli ospedali ed ospizi civili di Lucca ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica . . Pag. 83

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Giovanni Rotondo . . . . Pag. 83

Esito di ricorso . . . . Pag. 83

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Corchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 83

Autorizzazione al comune di Casagiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . Pag. 83

Autorizzazione al comune di Fontegreca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . Pag. 83

Autorizzazione al comune di Saludecio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . Pag. 83

Autorizzazione al comune di Randazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 83

Autorizzazione al comune di Zafferana Etnea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 83

Autorizzazione al comune di Palmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 83

Autorizzazione al comune di Granarolo dell'Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 83

Autorizzazione al comune di Ortonovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 84

Autorizzazione al comune di Altopascio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 84

Autorizzazione al comune di Fosciandora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 84

Autorizzazione al comune di San Paolo Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 84

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 84

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della marina mercantile: Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di un'opera artistica da eseguire nella casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola . . . . Pag. 85

Ufficio medico provinciale di Reggio Calabria: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria . . . Pag. 86

Ufficio medico provinciale di Salerno: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno . . . . Pag. 87

Ufficio medico provinciale di Lecce: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce . . . . Pag. 87

REGIONI

Regione sarda:

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1969, n. **31.**
Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici destinati a pascolo per l'annata agraria 1968-69 in Sardegna. Pag. 88

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 dicembre 1969, n. **1007.**

Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio di Campione d'Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia possono essere esonerati, entro i limiti e con le modalità stabilite dai successivi articoli, dall'obbligo delle assicurazioni sociali, nei confronti dei propri dipendenti che svolgono la loro attività nel territorio del comune stesso.

Art. 2.

L'esonero di cui all'articolo precedente può riguardare le seguenti forme di assicurazione obbligatoria:

a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

b) assicurazione contro le malattie;

c) assicurazione contro la tubercolosi;

d) tutela economica e sanitaria delle lavoratrici madri;

e) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'esonero da una o più assicurazioni predette può essere richiesto dai datori di lavoro che garantiscono ai propri dipendenti — mediante la stipula di convenzioni con le compagnie di assicurazione, anche private, operanti nel territorio di Campione d'Italia — prestazioni, per ciascuna delle forme obbligatorie di assicurazione indicate nel primo comma, non inferiori a quelle garantite dalle norme che disciplinano le assicurazioni obbligatorie predette e senza maggiore aggravio contributivo per i lavoratori.

I datori di lavoro potranno essere, altresì, esonerati dagli obblighi contributivi nei confronti della cassa unica per gli assegni familiari, purchè garantiscano per contratto, ai lavoratori, un trattamento per carichi di famiglia non inferiore, per quanto riguarda le prestazioni ed i soggetti beneficiari, a quello previsto dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

L'esonero per l'assicurazione contro le malattie e per la tutela economico-sanitaria delle lavoratrici madri non può essere richiesto per i lavoratori che non risiedono nel territorio di Campione d'Italia.

Le convenzioni relative all'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dovranno prevedere a carico delle compagnie di assicurazioni stipulanti l'obbligo di trasferire le riserve matematiche all'Istituto nazionale della previdenza sociale nel caso previsto al seguente articolo 5.

Art. 3.

L'esonero di cui ai precedenti articoli viene concesso con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il sindaco del comune di Campione d'Italia e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, ad istanza del datore di lavoro interessato.

Art. 4.

I datori di lavoro di Campione d'Italia i quali abbiano già stipulato le convenzioni previste dal precedente articolo 2 o provvedano a stipularle o integrarle entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, potranno ottenere, ai sensi del precedente articolo 3, l'approvazione, con effetto retroattivo, delle convenzioni stesse e l'esonero dal pagamento dei contributi ed accessori relativi alle assicurazioni obbligatorie, per le quali è stata stipulata la convenzione, altrimenti dovuti agli istituti ed enti nazionali di previdenza e assistenza per i periodi di lavoro antecedenti all'entrata in vigore della presente legge.

L'approvazione della convenzione sarà, tuttavia, subordinata, per quanto riguarda l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, alla copertura assicurativa di tutti i periodi durante i quali i lavoratori siano stati occupati alle dipendenze del datore di lavoro stipulante.

Art. 5.

I lavoratori che lasciano il servizio senza aver conseguito il diritto alla pensione in base alle polizze di assicurazione di cui al precedente articolo 2, possono richiedere, entro due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, con domanda alla compagnia di assicurazione indicata all'articolo 2, notificata all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il versamento a questo istituto della riserva matematica corrispondente alla quota di pensione adeguata che sarebbe derivata al lavoratore qualora per il periodo coperto da polizza fosse stato assicurato obbligatoriamente per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dovrà essere effettuato nei trenta giorni successivi alla richiesta del lavoratore, a cura della compagnia di assicurazione stipulante la convenzione prevista all'ultimo comma del precedente articolo 2.

Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della riserva matematica indicata al primo comma, nel caso in cui a tale adempimento non provveda la compagnia di assicurazione, così come è obbligato al versamento di ogni eventuale ulteriore conguaglio.

Per il calcolo della riserva matematica, da effettuarsi con riferimento alla data della domanda, si applicano le istruzioni e le tabelle di coefficienti approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 gennaio 1964 e successive modificazioni. Nel caso di omesso versamento delle riserve matematiche di cui al comma precedente, si applicano ai datori di lavoro inadempienti le sanzioni previste per omesso pagamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Qualora i lavoratori di cui al primo comma intendano avvalersi della facoltà di riscatto, ove prevista dalla polizza, la stessa può essere esercitata solo sulla somma eventualmente eccedente l'ammontare della riserva matematica, che deve in ogni caso essere versata all'Istituto nazionale della previdenza sociale con le modalità di cui ai commi precedenti.

E' fatto salvo comunque il diritto dei lavoratori di ottenere la pensione in virtù dell'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

In caso di mancato esercizio da parte del lavoratore del diritto di cui al primo comma del presente articolo, esso potrà essere esercitato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nei confronti delle compagnie stipulanti le convenzioni di cui all'articolo 2, anche successivamente all'ottenimento della pensione di cui al comma precedente.

Art. 6.

L'esonero non può essere concesso per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, per l'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, per l'Opera nazionale pensionati d'Italia, per la Gestione case per i lavoratori e per la Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, i cui contributi dovranno essere versati nei limiti fissati dalle leggi vigenti, con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale con propri decreti.

I datori di lavoro sono tuttavia esonerati dal pagamento dei relativi contributi dovuti per i periodi antecedenti all'entrata in vigore della presente legge.

I datori di lavoro esonerati dal versamento dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i periodi indicati nel comma precedente sono comunque obbligati a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'importo di tali contributi, nell'ipotesi che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, per i lavoratori occupati alle dipendenze si venga a verificare il rischio assicurativo e sempre che i contributi dovuti ed omessi per effetto dell'esonero siano determinanti ai fini della concessione dell'indennità di disoccupazione.

E' fatto comunque salvo il diritto dei lavoratori di ottenere, in regime di automaticità, ai sensi dell'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,

convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, le prestazioni dell'assicurazione contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 19 dicembre 1969, n. **1008.**

Modifica alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Con decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la sanità, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, può essere disposto l'esonero dalla denuncia e dalle autorizzazioni prescritte dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per la detenzione, il commercio e il trasporto di modiche quantità di materie fissili speciali, materie prime fonti nonchè altre materie radioattive, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni per la tutela dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.

Per materie prime fonti si intendono le materie grezze e i minerali definiti nell'articolo 197 del Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — MAGRÌ — RIPAMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 19 dicembre 1969, n. **1009.**

Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, concernente l'imposta generale sulla entrata relativa agli oli vegetali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La dizione degli oli vegetali allo stato commestibile di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, deve intendersi riferita anche agli oli vegetali allo stato greggio direttamente destinati alla raffinazione per uso alimentare.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — BOSCO — SEDATI — MAGRÌ

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 22 dicembre 1969, n. **1010.**

Modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311, e 2 giugno 1961, n. 477, concernenti provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dall'anno finanziario 1969 è aumentato da lire 300 milioni a lire 500 milioni il fondo istituito con le leggi 21 dicembre 1955, n. 1311, e 2 giugno 1961, n. 477, per la concessione di premi speciali a favore degli editori, librai e industriali grafici a titolo di incoraggiamento per l'esportazione del libro.

Art. 2.

La ripartizione del fondo, di cui all'articolo 1, è effettuata, per ogni esercizio, a favore delle aziende che abbiano fatto richiesta del premio in rapporto al valore artistico, scientifico e letterario delle opere esportate e alla loro idoneità a promuovere la diffusione della cultura italiana all'estero ed in relazione all'ammontare lordo delle esportazioni effettuate entro il precedente esercizio finanziario.

Della ripartizione è data annualmente notizia nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Art. 3.

Per ottenere il premio le ditte interessate devono presentare, entro il 28 febbraio, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica, domanda corredata da un riepilogo delle esportazioni effettuate nell'anno precedente.

Art. 4.

E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato per l'erogazione dei premi, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il comitato è presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal direttore generale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica, da lui delegato, ed è composto da:

1) il direttore generale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2) un funzionario di qualifica non inferiore a direttore di divisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

3) un funzionario designato dal Ministero degli affari esteri;

4) un funzionario designato dal Ministero del tesoro;

5) un funzionario, esperto di bibliografia, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

6) un funzionario designato dal Ministero del commercio con l'estero;

7) cinque esperti bibliografici designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e scelti, rispettivamente, su terne presentate dalle associazioni degli editori, dei librai, degli editori di musica, degli scrittori e dei grafici.

Qualora se ne presenti la necessità, il Presidente ha facoltà di far partecipare alle riunioni del comitato, a titolo consultivo, specialisti di particolari materie letterarie, artistiche e scientifiche.

Il comitato può eleggere nel proprio seno dei sottocomitati per agevolare l'espletamento dei compiti ad esso demandati.

Le mansioni di segreteria del comitato sono affidate a un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Ai componenti del comitato ed al suo segretario sono corrisposti, per ogni giornata di adunanza, gettoni di presenza da determinarsi nei modi previsti dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 5.

I criteri e le modalità per l'erogazione dei premi saranno stabiliti con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970, si provvede con riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 22 dicembre 1969, n. **1011.**

Modifiche alla legge 29 novembre 1965, n. 1323, riguardante norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente tra lo Stato e la cooperativa marinara « Garibaldi ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo unico della legge 29 novembre 1965, n. 1323, è sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima, dal seguente:

« Per il residuo credito derivante dal mutuo concesso dall'Istituto mobiliare italiano (IMI) a nome e per conto dello Stato alla cooperativa marinara « Garibaldi », ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, modificato dall'articolo 13 della legge 12 maggio 1950, n. 348, per il ripristino della nave « Nino Bixio », è consentita la estinzione totale contro rinunzia della cooperativa marinara « Garibaldi » a tutte le sue ragioni di credito, pretese o rivendicazioni nei confronti dello Stato in dipendenza di perdite, avarie ed altri danni subiti per causa bellica dalle navi mercantili di sua proprietà ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO E. — COLOMBO V.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 24 dicembre 1969, n. **1012.**

Contributo al programma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 187.500.000 (controvalore di dollari 300.000) per la partecipazione dell'Italia al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) a decorrere dall'anno 1969.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 187.500.000, derivante dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i rispettivi anni finanziari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

LEGGE 24 dicembre 1969, n. **1013.**

Norme integrative della legge 6 agosto 1966, n. 652, concernente lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.600 milioni, in aggiunta a quella già prevista dalla legge 6 agosto 1966, n. 652, per lo studio dei provvedimenti atti alla difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali, con gli adempimenti di cui alla presente legge.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato, con propri decreti, da emanarsi con il concerto del Ministro per il tesoro, ad integrare il comitato previsto dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1966, n. 652, e già costituito presso il Ministero dei lavori pubblici, chiamando a farne parte altri componenti, anche di cittadinanza straniera.

Art. 3.

Ai cittadini stranieri chiamati a far parte del comitato ai sensi del precedente articolo spetta il rimborso delle spese di viaggio nonchè una indennità da stabilirsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, in deroga a qualsiasi disposizione in materia.

Con la stessa procedura sono stabiliti i rimborsi di spesa e le indennità da corrispondersi agli esperti di cittadinanza italiana, estranei all'amministrazione dello Stato, che, su proposta del comitato, saranno inviati all'estero per i fini previsti dalla citata legge 6 agosto 1966, n. 652.

Art. 4.

Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge il Ministro per i lavori pubblici può:

a) approvare progetti redatti dagli uffici del genio civile competenti e disporre l'esecuzione delle opere anche in economia ed a trattativa privata qualunque sia l'importo delle opere stesse;

b) provvedere all'acquisto delle apparecchiature scientifiche e degli strumenti misuratori occorrenti per la raccolta dei dati tecnici interessanti la difesa della città di Venezia e la salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali;

c) stipulare convenzioni per qualunque importo con enti pubblici o privati, istituti, anche non universitari, professionisti od altre persone fisiche. Le convenzioni possono essere stipulate anche con enti o privati di nazionalità straniera.

Gli atti e i provvedimenti indicati nel precedente comma possono essere adottati prescindendo dai pareri degli organi consultivi previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 5.

I manufatti, gli impianti fissi e mobili e tutte le attrezzature esistenti o da realizzare sull'area demaniale di Voltabarozzo (Padova) potranno essere utilizzati per studi e prove su modello che il comitato di cui al precedente articolo 2 riterrà necessario svolgere, nonchè per studi e prove su modelli occorrenti per i compiti della difesa idrogeologica del suolo del territorio nazionale.

Il complesso anzidetto, da consegnarsi al Ministero dei lavori pubblici in uso gratuito, prende il nome di « Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo ».

Il centro è gestito dall'ufficio tecnico centrale dei Ministero dei lavori pubblici.

Per la gestione e l'utilizzazione del centro modellistico, relativamente a tutti i compiti di cui al primo comma, l'Amministrazione dei lavori pubblici può avvalersi di personale estraneo da assumere mediante contratto privato a termine, entro i limiti del contingente e con il trattamento da determinarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, entro il limite di spesa di lire 100 milioni annui.

Alle spese di funzionamento del centro si provvederà con i fondi che verranno annualmente stanziati sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Il centro può essere utilizzato, limitatamente a studi e prove su modello attinenti alla difesa del suolo, anche da università o da istituti universitari specializzati, previa stipulazione di apposite convenzioni con l'amministrazione finanziaria, da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di lire 3.700 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — NATALI — COLOMBO — CARON

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 24 dicembre 1969, n. **1014**.

Trattamento economico del personale laureato, assunto per esigenze del Ministero della difesa ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, per studi e ricerche nel campo dell'energia nucleare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A modifica dell'articolo 2, primo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1483, il direttore, i ricercatori e i programmatori assunti dal Ministero della difesa con contratto a termine rinnovabile sono retribuiti nella misura prevista per gli impiegati civili dello Stato, rispettivamente con qualifica di ispettore generale, direttore di divisione e direttore di sezione.

Per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente prestato da detto personale è corrisposto il compenso orario previsto dalle vigenti disposizioni per le suddette qualifiche.

Art. 2.

Al personale indicato nel precedente articolo sono estese le disposizioni riguardanti l'indennità integrativa speciale e quella giornaliera di rischio previste rispettivamente dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e dalla legge 9 luglio 1967, n. 563.

Art. 3.

La presente legge avrà efficacia dal 1° gennaio 1970 e sarà applicabile anche al personale in servizio alla data stessa assunto in base a contratti in precedenza stipulati.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1970 in lire 53.200.000, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 24 dicembre 1969, n. **1015**.

Rivalutazione degli assegni di pensione d'invalidità e di lungo servizio agli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della Somalia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli assegni di pensione d'invalidità e di lungo servizio degli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della Somalia, concessi in base alle norme delle legge 2 novembre 1955, n. 1117, 22 ottobre 1957, n. 1053, e 16 dicembre 1961, n. 1463, corrisposti a cura del reparto estero della Direzione provinciale del tesoro di Roma ed in godimento agli stessi ex militari alla data del 31 dicembre 1968, s'intendono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio 1969.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 300.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i rispettivi anni finanziari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

AVVISO DI RETTIFICA

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, n. 926 « Autorizzazione al prelevamento di L. 2.983.167.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 16 dicembre 1969, deve intendersi preceduto dalla seguente relazione:

***Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire* 2.983.167.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1969.**

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S.V. On.le concerne il prelevamento di L. 2.983.167.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1969, per provvedere:

a) alle maggiori spese connesse con la nuova composizione della compagine governativa:

Spese per i viaggi del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato (cap. 1052 Tesoro: L. 8.000.000; capitolo 1011 Giustizia: L. 2.000.000; cap. 1062 Trasporti: L. 2.000.000; cap. 1022 Poste: L. 8.000.000; capitolo 1031 Marina mercantile: lire 4.000.000; cap. 1012 Partecipazioni: L. 3.000.000; cap. 1012 Sanità: L. 2.000.000) L. 29.000.000

Assegni e indennità agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari (cap. 1053 Tesoro: L. 20.000.000; cap. 1012 Giustizia: L. 6.900.000; cap. 1003 Interno: lire 7.000.000; cap. 1023 Poste: lire 9.000.000; cap. 1013 Partecipazioni: L. 2.000.000; cap. 1013 Sanità: L. 5.000.000) . » 49.900.000

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale (cap. 1054 Tesoro: lire 8.000.000; cap. 3093 Tesoro: lire 3.500.000; cap. 1013 Giustizia: lire 2.125.000; cap. 1004 Interno: L. 1.000.000; cap. 1064 Trasporti: L. 1.000.000; cap. 1024 Poste: lire 2.000.000; cap. 1033 Marina mercantile: L. 1.000.000; cap. 1014 Partecipazioni: L. 1.500.000; cap. 1014 Sanità: L. 2.000.000) . . » 22.125.000

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero (cap. 1055 Tesoro: L. 1.000.000; cap. 3094 Tesoro: L. 500.000; capitolo 1014 Giustizia: L. 1.250.000; cap. 1065 Trasporti: L. 1.000.000; cap. 1025 Poste: L. 2.000.000; capitolo 1015 Partecipazioni: L. 500.000; cap. 1015 Sanità: L. 1.000.000) . » 7.250.000

Compensi speciali (cap. 3092 Tesoro) . . » 2.000.000

Fitto, manutenzione, riparazione e adattamento di locali (cap. 3118 Tesoro: L. 2.000.000; cap. 1066 Partecipazioni: L. 2.600.000) » 4.600.000

Acquisto di riviste, giornali e pubblicazioni (cap. 1041 Giustizia: L. 1.250.000; cap. 1060 Marina mercantile: L. 1.000.000) . . . . L. 2.250.000

Spese di rappresentanza (capitolo 3120 Tesoro: L. 2.500.000; cap. 1042 Giustizia: L. 1.500.000; capitolo 1180 Lavori pubblici: lire 1.000.000; cap. 1052 Poste: lire 1.000.000; cap. 1061 Marina mercantile: L. 1.000.000; cap. 1052 Partecipazioni: L. 500.000) . . . » 7.500.000

Spese casuali (cap. 1059 Giustizia) . . . . » 750.000

L. 125.375.000

b) alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Fitto di locali . . . . » 3.192.000

(per fronteggiare le maggiori spese, prima non adeguatamente previste, relative alla sistemazione della nuova centrale telefonica negli uffici del Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige (cap. 1275: L. 2.500.000) ed ai nuovi canoni di locazione degli immobili siti in via Po n. 14 e nello scantinato in via Boncompagni, 31, per le esigenze dei Servizi informazioni e proprietà intellettuale (cap. 2537: L. 692.000)

Compensi speciali (cap. 1382) L. 3.000.000

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale (cap. 1383) . . » 1.500.000

Spese di rappresentanza (capitolo 1409) . . . . . . » 1.000.000

» 5.500.000

(integrazioni necessarie per provvedere ad indilazionabili esigenze prima non adeguatamente prevedibili)

Spese per consulenze tecniche relative alla progettazione e definizione di sistemi aggiornati di elaborazione automatica dei dati concernenti le diverse fasi dell'entrata e della spesa (capitolo 2352) . . . . » 270.000.000

(per provvedere a sopravvenute esigenze relative a consulenze tecniche per la progettazione e definizione di sistemi aggiornati di elaborazione automatica dei dati del bilancio dello Stato)

Ministero delle finanze:

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in territorio estero (cap. 1017) . . . . L. 2.000.000

Compensi speciali (cap. 1022) . » 150.000.000

» 152.000.000

(per inderogabili esigenze prima non prevedibili)

Fitto di locali (cap. 1612) . . . . . . » 30.000.000

(per adeguamento dei canoni dei locali degli uffici periferici della Direzione generale delle dogane e imposte indirette, prima non adeguatamente prevedibili)

Ministero degli affari esteri:

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero (cap. 1536) . . . . . . L. 27.000.000

Spese eventuali all'estero (capitolo 1789) . . . . . » 28.000.000

» 55.000.000

(assegnazioni necessarie per provvedere alle spese inerenti al viaggio del Capo dello Stato in Jugoslavia ed all'invio di missioni veterinarie in vari Paesi ed in particolare in Argentina)

Spese riservate del Ministero degli affari esteri (cap. 1621) . . . . » 461.900.000

(per indilazionabili esigenze prima non prevedibili)

Spese per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero (cap. 3092: L. 70.000.000) e per sussidi ai connazionali all'estero (cap. 3152: L. 30.000.000) — L. 100.000.000
(per sopraggiunte inderogabili esigenze connesse con la situazione internazionale)

Ministero della pubblica istruzione:

Compensi a favore dei componenti le commissioni giudicatrici e di vigilanza per i concorsi (capitolo 1067) . — L. 200.000.000

Indennità e compensi ai componenti delle commissioni dei concorsi dell'istruzione universitaria (cap. 2358) — » 290.000.000

— » 490.000.000

(per provvedere ad inderogabili occorrenze prima non prevedibili)

Ministero dell'interno:

Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (cap. 2487) — » 1.000.000.000
(in relazione a sopravvenute esigenze prima non adeguatamente prevedibili)

Ministero dei lavori pubblici:

Spese per edifici pubblici statali (cap. 5862) — » 200.000.000
(per urgenti indifferibili lavori di sistemazione globale dei palazzi del Senato con particolare riguardo a palazzo Carpegna)

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:

Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto (cap. 1011) . — » 80.000.000
(per provvedere ad inderogabili esigenze connesse con il parco autovetture di rappresentanza)

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale (cap. 1058: lire 10.000.000) e per trasferimenti (cap. 1060: L. 200.000) — » 10.200.000
(integrazioni occorrenti per fronteggiare le maggiori spese connesse con l'attuazione del corso di formazione per consiglieri di 3ª classe presso la Scuola superiore della P.A. di Caserta e per la corresponsione di indennità di trasferimento a funzionari assunti con pubblico concorso, prima non adeguatamente previste)

L. 2.983.167.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Alezio.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Alezio, al quale la legge assegna venti membri, è risultato composto, dopo le elezioni dell'8 giugno 1969, di vari gruppi minoritari, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante i richiami del prefetto, la elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 26 giugno e 3, 15 e 17 luglio 1969, si sono concluse tutte con esito negativo.

Allo scopo allora di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con lettera del 29 luglio 1969 fatta notificare a tutti i consiglieri — ha disposto due successive convocazioni di quell'organo per la elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, ha conseguito l'effetto voluto, in quanto entrambe le sedute, fissate per il 7 e 12 agosto 1969, sono andate, ancora una volta, deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Alezio in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 10 ottobre 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alezio ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Giacomo Taveri, funzionario di prefettura.

Roma, addì 11 dicembre 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Alezio non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 10 ottobre 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alezio è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giacomo Taveri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1969

SARAGAT

RESTIVO

(12224)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Palagianello.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Palagianello - al quale la legge assegna venti membri - risultò costituito, a seguito delle elezioni amministrative del 22 novembre 1964, da due gruppi politicamente avversi, composti rispettivamente di undici e di nove elementi.

Il sindaco e la giunta municipale furono espressi dal più cospicuo di tali schieramenti, in grado, peraltro, di contare su una strettissima prevalenza numerica.

Ma successivamente, deceduto uno degli elementi della maggioranza consiliare, il consigliere chiamato a sostituirlo manifestava la propria opposizione al gruppo stesso e, quindi, alla amministrazione in carica.

Con la contrapposizione di due gruppi consiliari di pari consistenza numerica è venuto a determinarsi uno stato di crisi che ha impedito al consiglio comunale di procedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1969, ad esercizio ormai ampiamente trascorso.

Sta di fatto che nella riunione del consiglio comunale del 10 giugno u.s. il documento contabile veniva respinto con 10 voti contrari su 19 presenti.

Nella successiva riunione straordinaria del consesso del 21 stesso mese, malgrado fosse ampiamente superato il termine prescritto dall'art. 305 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, veniva omessa l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori dell'argomento relativo all'esame e all'approvazione del bilancio, talchè la prefettura invitava formalmente l'amministrazione comunale a sottoporre nuovamente all'esame del consiglio il documento contabile, a scanso, in caso di inadempimento, degli interventi sostitutivi previsti dalla legge.

Nella riunione fissata per il giorno 23 luglio, nessuna valida deliberazione veniva assunta, avendo quasi tutti gli affari (bilancio compreso) riportato 10 voti favorevoli e 10 contrari.

La giunta municipale, intanto, disponeva una nuova convocazione del consiglio per il giorno 31 successivo, per l'esame di argomenti di ordinaria amministrazione. Il mancato inserimento all'ordine del giorno dei lavori del bilancio di previsione, induceva il prefetto ad annullare la disposta convocazione e ad indire d'ufficio una nuova riunione del consesso per il giorno 8 agosto u.s., inserendo all'ordine del giorno, quale proposta di iniziativa governativa e quindi con priorità di discussione, l'esame del bilancio del corrente esercizio.

Allo scopo, peraltro, di richiamare il consiglio alle responsabilità ad esso derivanti dalla persistente disfunzione, il prefetto faceva notificare ai singoli consiglieri l'avvertimento formale che l'eventuale ulteriore carenza in ordine all'adempimento predetto avrebbe determinato il ricorso allo scioglimento dell'organo consiliare.

Ma neppure tale estremo esperimento ha avuto esito positivo in quanto il bilancio ha conseguito nuovamente 10 voti favorevoli e 10 contrari.

Di fronte agli infruttuosi risultati delle varie votazioni sul bilancio, il prefetto, nel sottolineare lo stato irreversibile di crisi determinato dalla parità numerica dei due contrapposti gruppi consiliari, ha proposto, a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del consiglio comunale di Palagianello, provvedendo, frattanto, alla sospensione dello stesso organo ed alla nomina di un commissario, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Le argomentazioni formulate dal prefetto sono senz'altro fondate, in quanto la carenza del predetto consiglio comunale, continuata malgrado la formale diffida, ha confermato la esistenza di un permanente stato di insufficienza funzionale dello organo consiliare, in dipendenza della mancanza di una ben determinata maggioranza in seno alla stessa rappresentanza consiliare.

In tale situazione, un intervento sostitutivo del prefetto, per la approvazione del bilancio, sarebbe valso a consentire il superamento dell'ostacolo momentaneo della necessaria votazione, ma non avrebbe potuto rimuovere le cause di fondo della crisi che incidono pregiudizievolmente sulla funzionalità della amministrazione.

Pertanto, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento del consiglio comunale di Palagianello.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, con il parere espresso nell'adunanza del 10 ottobre 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palagianello ed alla nomina di un commissario straordinario nella persona del consigliere di 1ª classe, dott. Pasqualino Zuppardi.

Roma, addì 10 dicembre 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Palagianello (Taranto) non ha provveduto in ordine all'approvazione del bilancio per l'anno 1969, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 10 ottobre 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palagianello (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasqualino Zuppardi, consigliere di 1ª classe, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1969

SARAGAT

RESTIVO

(12223)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1969.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Algeciras (Spagna) e contemporanea istituzione nella stessa sede di un vice consolato di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 dell'11 maggio 1968, che istituiva l'agenzia consolare di 2ª categoria in Algeciras (Spagna);

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Algeciras (Spagna) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Algeciras (Spagna) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Siviglia, e con la seguente circoscrizione territoriale: le località di Algeciras capoluogo, Tarifa, Los Barrios, San Roque, La Linea de la Concepcion, Castellar de la Frontera, Facina e Jimena della Frontera della provincia di Cadice.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1969

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1969
Registro n. 295, *foglio n.* 317

(11989)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Nomina di un consigliere di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente la costituzione di un istituto per il credito sportivo con sede in Roma;

Visto lo statuto dell'istituto anzidetto approvato con decreto ministeriale 2 novembre 1959, e le successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1966 relativo alla nomina, per un quadriennio, dei consiglieri di amministrazione dell'istituto stesso;

Vista la lettera in data 4 settembre 1969, con la quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni ha designato consigliere di amministrazione l'avv. Goffredo D'Antona in sostituzione del dott. Rosario Savino Torraca, deceduto;

Decreta:

L'avv. Goffredo D'Antona è nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in sostituzione del dott. Rosario Savino Torraca, deceduto.

Il predetto resterà in carica per il quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(12061)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1969.

Approvazione del regolamento organico del personale del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778 il quale all'art. 11 disciplina le modalità di approvazione dei regolamenti organici degli enti di diritto pubblico;

Considerata l'opportunità di procedere all'approvazione del regolamento organico del personale del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto è approvato il seguente regolamento organico del personale del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti.

Roma, addì 1° dicembre 1969

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TITOLO I

DEL PERSONALE

Cap. I

Generalità

Art. 1.

Il personale del Centro italiano viaggi istruzione studenti (C.I.V.I.S.) è costituito da:

1) Personale di ruolo;
2) Personale a contratto.

TITOLO II

PERSONALE DI RUOLO

Cap. I

Carriere - Concorsi - Requisiti

Art. 2.

Le carriere del personale di ruolo sono così distinte:

1) carriera direttiva;
2) carriera di concetto;
3) carriera esecutiva;
4) carriera del personale ausiliario.

Le qualifiche e la dotazione organica del personale sono stabilite dalla tabella *A*, annessa al presente regolamento, vistata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

A non più di due dipendenti della carriera ausiliaria può essere affidata la guida di automezzi previo accertamento della idoneità fisica e dei necessari requisiti tecnici.

Art. 3.

Il personale è assunto per i posti disponibili nella qualifica iniziale di ciascuna carriera mediante concorsi pubblici per esami.

Per l'assunzione ai posti della carriera del personale ausiliario, il concorso può essere per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, e, per gli aspiranti alle mansioni di autista, anche da una prova di idoneità tecnica.

I singoli concorsi sono indetti con provvedimento del presidente del centro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Le commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del presidente del centro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Per l'espletamento dei concorsi, per il numero delle prove e le materie di esame, nonchè per le riserve dei posti, si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale statale.

I risultati dei concorsi sono sottoposti alla approvazione del consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Per l'assunzione in servizio presso il centro è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica all'impiego.

Il centro ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

Per l'ammissione ai concorsi, oltre ai requisiti generali stabiliti dal precedente art. 4, occorre il possesso:

del diploma di laurea in lettere, in lingue e letterature straniere, in scienze politiche, in scienze sociali, in giurisprudenza, in economia e commercio, per i posti della carriera direttiva;

del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per i posti della carriera di concetto;

del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado per i posti della carriera esecutiva;

del certificato di adempimento dell'obbligo della istruzione elementare per i posti della carriera del personale ausiliario.

Per l'assunzione del personale costituisce titolo di preferenza la conoscenza di una o più lingue straniere.

Art. 6.

Il direttore è scelto dal consiglio di amministrazione anche fra i propri membri, giusta quanto disposto dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1955, n. 487.

Qualora il direttore venga scelto tra persone estranee al consiglio di amministrazione, la relativa disciplina giuridica ed economica sarà stabilita mediante apposita delibera da adottare dal consiglio di amministrazione e da sottoporre all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro.

Cap. II

Servizio di prova - Nomina in ruolo

Art. 7.

Ai vincitori del concorso viene attribuita la nomina in prova, mediante provvedimento del presidente del centro.

La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Art. 8.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo, con provvedimento del presidente del centro, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, fondato sulla relazione del direttore. Nel caso di giudizio sfavorevole, il presidente del centro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con provvedimento motivato.

Durante il periodo di prova, all'impiegato compete il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo di appartenenza.

Cap. III

Doveri del personale - Responsabilità

Art. 9.

Il dipendente deve attendere con diligenza alle mansioni che gli sono affidate, curando nel migliore modo l'interesse dell'Ente e serbando, in servizio e fuori, condotta irreprensibile.

Il dipendente è tenuto inoltre:

a) a mantenere rigorosamente il segreto di ufficio, rispondendo dei danni che possono derivare all'ente dalla inosservanza di tale dovere;

b) ad avere la massima cura di tutto quanto appartiene all'ente;

c) a dichiarare i vincoli di parentela ed affinità entro il terzo grado già esistenti e quelli che venisse a contrarre con altri dipendenti dell'Ente, e con fornitori del medesimo;

d) a comunicare la composizione del nucleo familiare con l'indicazione della propria abitazione, nonchè delle eventuali variazioni;

e) a non allontanarsi dall'Ufficio senza l'autorizzazione dei superiori;

f) ad osservare scrupolosamente l'orario di ufficio.

Art. 10.

Con la qualifica di dipendente dell'ente è incompatibile ogni attività che, a giudizio del presidente del consiglio di amministrazione non sia ritenuta conciliabile con gli interessi, il decoro dell'ente, e con l'osservanza dei doveri di Ufficio. In particolare è incompatibile ogni attività prestata a favore di agenzie turistiche e di viaggio o di aziende alberghiere in genere.

Il dipendente che si pone in condizioni di incompatibilità viene diffidato dal presidente del consiglio di amministrazione.

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il dipendente decade dall'impiego.

La circostanza che il dipendente abbia ottemperato alla diffida non esclude l'adozione di altre sanzioni disciplinari.

Art. 11.

L'impiegato non può rifiutarsi di adempiere temporaneamente a funzioni proprie di una qualifica diversa. Ove trattisi di funzioni annesse a qualifica superiore a quella rivestita dall'impiegato, l'esercizio di essa non costituisce titolo a maggiorazione di assegni o a progressione di carriera.

Art. 12.

L'impiegato è tenuto a risarcire i danni derivanti al centro da violazione di obblighi di servizio.

Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire, va esente da responsabilità, salvo la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.

L'impiegato risponde, invece, se ha agito per delega del superiore.

L'impiegato che nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite cagioni, per dolo o colpa, un danno ai terzi derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi stessi, è personalmente obbligato a risarcirlo.

La responsabilità personale dell'impiegato sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo è cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consiste nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato.

Cap. IV

Orario di ufficio - Assenze

Art. 13.

L'orario di ufficio è stabilito dal consiglio di amministrazione con riferimento a quello previsto per l'amministrazione statale.

Per i giorni festivi, oltre le domeniche, e per quelli nei quali l'orario è limitato, sono osservate le indicazioni del calendario seguito dalla amministrazione dello Stato.

Quando le esigenze del centro lo richiedono, l'impiegato è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale.

Il lavoro straordinario di cui al precedente comma deve essere autorizzato dal direttore.

Art. 14.

L'impiegato che si assenta dall'ufficio per malattia od altra causa di forza maggiore, deve, salvo i casi di impossibilità, darne immediata comunicazione al centro.

Art. 15.

E' ingiustificata qualsiasi assenza che non sia stata preventivamente autorizzata dal direttore

Nel caso di assenza per malattia, il direttore, può disporre accertamenti sanitari.

Qualora l'assenza si prolunghi oltre il terzo giorno il dipendente deve trasmettere certificato medico entro lo stesso termine.

Nel caso di assenza per malattia il dipendente è collocato in congedo straordinario ai sensi dell'art. 23.

Se l'assenza non è dovuta a malattia, ma ad altro grave impedimento, il dipendente deve, entro tre giorni, chiedere il congedo straordinario ai sensi dell'art. 23. In mancanza di tali adempimenti, e qualora l'ente non riconosca la esistenza della malattia o dell'impedimento grave, l'assenza è ingiustificata.

Cap. V

Residenza - Missioni

Art. 16.

L'impiegato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dove esercita il suo ufficio.

Egli può, per comprovate ragioni, essere autorizzato, con provvedimento del presidente del centro, a risiedere in luogo vicino.

Art. 17.

Il presidente del centro può, per esigenze di servizio, disporre l'invio di personale in temporanea missione fuori della sede del proprio ufficio.

Cap. VI

Gerarchia - Anzianità - Stato matricolare

Art. 18.

La gerarchia tra gli impiegati appartenenti a diverse carriere e determinata come segue: carriera direttiva, carriera di concetto, carriera esecutiva, carriera del personale ausiliario. Nell'ambito della stessa carriera, la gerarchia è determinata dalla qualifica e nella medesima qualifica dall'anzianità.

L'anzianità è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione; a parità di tale data da quella del provvedimento di promozione o di nomina alla qualifica precedente, e a parità di tutte le date, dall'età, salvi in ogni caso i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nella graduatoria di merito.

Art. 19.

Il centro deve compilare, non oltre il mese di marzo di ciascun anno, il ruolo di anzianità del proprio personale, secondo la situazione al primo gennaio dell'anno medesimo.

Entro il 30 aprile successivo, il ruolo deve essere portato a conoscenza del personale, mediante apposito ordine di servizio, l'impiegato entro un mese da tale data, può produrre ricorso al consiglio di amministrazione per ottenere la rettifica della sua posizione di ruolo e di anzianità.

Art. 20.

Per ciascun impiegato è tenuto, presso l'ufficio del personale, uno stato matricolare, nel quale sono indicati: le generalità, il servizio militare prestato e, con le rispettive decorrenze, la assunzione in servizio, le promozioni, le assegnazioni di stipendio ed i relativi aumenti, lo stato di famiglia e sue variazioni, i rapporti informativi, gli encomi, i congedi straordinari, le aspettative, le sanzioni disciplinari e gli altri elementi che concernano il suo stato individuale di servizio.

Cap. VII

Rapporti informativi - Promozioni

Art. 21.

Per ciascun dipendente viene redatto dal direttore, entro il mese di febbraio di ogni anno, un rapporto informativo riferito all'anno precedente.

Il giudizio complessivo — ottimo, distinto, buono, mediocre, insufficiente — è comunicato per iscritto all'interessato.

L'impiegato che nell'ultimo triennio abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a buono, non è ammesso ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione.

L'impiegato può produrre ricorso avverso al giudizio sfavorevole del direttore al consiglio di amministrazione entro un termine di trenta giorni.

Per il personale in prova il rapporto informativo viene redatto alla fine del periodo di prova.

Art. 22.

La promozione alle qualifiche di consigliere di 1ª classe, consigliere di 2ª classe, segretario principale, segretario, segretario aggiunto, archivista capo, archivista e applicato è conferita mediante scrutinio per merito comparativo tra il personale della qualifica immediatamente inferiore che abbia maturato l'anzianità prevista nell'annessa tabella *A*.

La promozione alle qualifiche di usciere, usciere capo si consegue mediante scrutinio per merito assoluto tra il personale della qualifica immediatamente inferiore che abbia maturato l'anzianità prevista nell'annessa tabella *A*.

La promozione alla qualifica di commesso è conferita a scelta al personale della qualifica immediatamente inferiore che abbia maturato l'anzianità prevista nell'annessa tabella *A*.

I posti disponibili nelle qualifiche di capo ufficio, primo segretario, di primo archivista sono conferiti mediante esame di idoneità tra il personale che riveste la qualifica immediatamente inferiore della medesima carriera ed abbia maturato la anzianità prevista dall'annessa tabella *A*.

Per l'espletamento dell'esame di idoneità si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'art. 3 nonchè le norme del testo unico delle disposizioni degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni.

Per il conferimento delle promozioni di cui al primo, secondo e terzo comma si osservano le norme di cui al testo unico e successive modificazioni.

Le promozioni sono conferite dal presidente dell'ente previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Cap. VIII

Congedo - Aspettativa

Art. 23.

In materia di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 24.

Il congedo straordinario è concesso con provvedimento del direttore.

L'aspettativa è concessa con provvedimento del presidente del centro.

Scaduti i periodi massimi di aspettativa il consiglio di amministrazione, per motivi di particolare gravità, può concedere all'impiegato che ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa di durata non superiore a sei mesi.

Scaduto il periodo massimo di aspettativa per infermità, l'impiegato che risulta non idoneo per infermità a riprendere servizio, è dispensato, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.

Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli articoli 37 e 38.

Cap. IX

Trattamento economico di attività

Art. 25.

Il personale nominato in ruolo ha diritto allo stipendio stabilito — per la qualifica cui appartiene il posto organico ricoperto da ciascun impiegato — dall'annessa tabella *B*, vistata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

Ha diritto altresì agli assegni per carichi di famiglia, nella misura ed alle condizioni stabilite, al medesimo titolo, per il personale civile dello Stato.

Al personale compete, inoltre, la tredicesima mensilità, nei limiti, con le norme ed alle condizioni stabiliti, al medesimo titolo, per i dipendenti civili dello Stato, nonchè l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modifiche, e l'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Gli stipendi e le altre competenze, previa deduzione delle ritenute di legge e di quelle per il trattamento previdenziale, sono corrisposti mensilmente e posticipatamente.

Le misure degli stipendi di cui alla tabella *B* allegata al presente Regolamento si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti qualifiche indicate nella tabella medesima.

Tali stipendi sono suscettibili di aumenti periodici costanti in numero illimitato in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale di essi, per ogni biennio di effettivo servizio reso, senza demerito, nella stessa qualifica cui appartiene l'impiegato.

Gli aumenti periodici di stipendio possono essere anticipati di un anno rispetto al periodo prescritto per conseguirli, con provvedimento del presidente del centro previa motivata deliberazione del consiglio di amministrazione, agli impiegati qualificati ottimi che, per particolari iniziative o per eccezionali attività documentate da dettagliato rapporto informativo del direttore, se ne siano resi particolarmente meritevoli. L'impiegato può fruire nella qualifica rivestita una sola volta del beneficio di cui sopra; il numero degli impiegati ai quali può essere attribuito il predetto beneficio non può superare, per ciascuna qualifica, il 20 % dei relativi posti di organico.

Art. 26.

Il consiglio di amministrazione può, con proprie delibere ed entro i limiti dell'apposito stanziamento iscritto nel bilancio di previsione, concedere al personale premi di rendimento in misura non superiore, per ciascun anno, a due mensilità di stipendio.

I premi di rendimento possono essere erogati nella misura massima sopra indicata soltanto al personale che abbia dato prova di notevole capacità e rendimento.

Art. 27.

Per le prestazioni di lavoro straordinario, diurno, notturno, feriale e festivo, spetta al personale il compenso previsto nella tabella *C* annessa al presente regolamento, osservate le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato per quanto concerne i limiti di orario e di spesa.

Art. 28.

Al personale del centro inviato in missione, compete il trattamento stabilito dalle disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di pari carriera e qualifica, e nei limiti e con le norme fissate dalle disposizioni medesime.

Cap. X
Disciplina

Art. 29.

In materia di infrazioni e sanzioni disciplinari, di sospensione cautelare e per effetto di condanna penale e di procedimenti disciplinari, si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 30.

La censura è inflitta dal direttore dell'ente.

Gli addebiti che comportano le sanzioni della riduzione dello stipendio, della sospensione dalla qualifica e della destinazione, sono contestati per iscritto dal direttore all'interessato con prefissione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione di difese scritte.

Presentate le controdeduzioni dell'interessato, il direttore sottopone gli atti al presidente del consiglio di amministrazione, che li esamina e delibera se debba trasmetterli alla commissione di disciplina.

Le sanzioni di cui al precedente comma o il proscioglimento degli addebiti sono disposti, previa deliberazione della commissione di disciplina di cui all'art. 33 con provvedimento motivato, dal presidente dell'ente.

Qualora la commissione di disciplina abbia deliberato una sanzione disciplinare, il presidente può disporre in modo più favorevole all'impiegato.

Art. 31.

La sospensione cautelare dal servizio è disposta dal presidente dell'ente.

Art. 32.

Al dipendente sospeso dal servizio è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio oltre le quote di aggiunta di famiglia.

Art. 33.

Ai fini del giudizio per la eventuale irrogazione delle sanzioni disciplinari, della riduzione dello stipendio, della sospensione dalla qualifica e della destituzione è costituita una commissione di disciplina composta da due membri designati dal consiglio di amministrazione, uno dei quali con funzioni di presidente e da un rappresentante del personale designato dall'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa. Sono altresì, con gli stessi criteri, nominati due membri supplenti.

La costituzione della commissione è deliberata con provvedimento del consiglio di amministrazione e i suoi membri durano in carica un biennio dalla data della nomina.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva o di concetto dell'ente.

Cap. XI
Cessazione del rapporto d'impiego

Art. 34.

Il rapporto d'impiego del personale di ruolo, oltre che nel caso di destituzione, cessa:

1) per compimento del 65° anno di età;
2) per dimissioni volontarie;
3) per decadenza;
4) per dispensa.

E' in facoltà dell'amministrazione collocare a riposo il personale che abbia compiuto il 40° anno di servizio prima del 65° anno di età.

I relativi provvedimenti sono adottati dal presidente del centro previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Si prescinde dalla predetta deliberazione nel caso di cessazione del rapporto di impiego per raggiungimento del limite di età.

Art. 35.

L'impiegato può in qualunque tempo dimettersi dall'Ufficio.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto.

L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio finchè non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

Previa deliberazione del consiglio di amministrazione, la accettazione può essere ritardata per motivi di servizio o rifiutata, sentita in tal caso la commissione di disciplina, quando sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'impiegato.

Agli effetti del comma precedente si intende che sia in corso di procedimento disciplinare anche se al momento della presentazione delle dimissioni,, pur non essendo avvenuta la contestazione degli addebiti, abbia avuto luogo la sospensione dall'impiego.

Se, al momento in cui l'impiegato non sospeso cautelarmente presenta le dimissioni, siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, ed in mancanza della contestazione entro tale termine, le dimissioni debbono essere accettate.

Art. 36.

L'impiegato incorre nella decadenza, qualora:

a) perda la cittadinanza italiana o vi rinunci;

b) accetti, senza esserne stato autorizzato, una missione od un impiego da un organismo italiano o straniero;

c) non assuma o non riassuma, senza giustificato motivo, servizio entro il prefisso termine, o si assenti dall'ufficio per oltre quindici giorni senza giustificato motivo;

d) abbia conseguito il posto producendo documenti falsi o non validi.

Art. 37.

La dispensa dal servizio è disposta per:

a) inabilità per motivi di salute;

b) incapacità o scarso rendimento;

c) riduzione di organico.

Quando la dispensa debba avvenire per motivi di salute si procede all'accertamento delle condizioni di salute dell'impiegato mediante visita medica collegiale. L'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

E' considerato di scarso rendimento l'impiegato che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale è stato richiamato, una qualifica inferiore a « buono ».

Art. 38.

I provvedimenti di dispensa sono adottati dal presidente dell'ente previa deliberazione del consiglio.

All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.

L'impiegato può chiedere di essere sentito personalmente dal consiglio di amministrazione.

Cap. XII

Trattamento di previdenza e quiescenza

Art. 39.

Il trattamento di previdenza e quiescenza del Personale sarà disciplinato da un apposito regolamento, da sottoporre alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

Art. 40.

Assistenza sanitaria

Per l'assistenza sanitaria il personale è iscritto, secondo le norme vigenti, all'E.N.P.D.E.D.P.

Titolo III

PERSONALE A CONTRATTO

Art. 41.

Per esigenze di servizio di carattere contingente transitorio cui non sia possibile provvedere mediante personale di ruolo, il consiglio di amministrazione può disporre l'assunzione di personale a contratto per un periodo non superiore ad un anno e rinnovabile per una sola volta e per lo stesso periodo massimo.

Il contingente numerico del personale di cui al precedente comma non può eccedere il 10 % di quello del corrispondente personale di ruolo.

Al personale a contratto è attribuito, eventualmente ridotto in proporzione alle ore di servizio prestato, il trattamento economico della qualifica iniziale stabilito dal presente regolamento per il corrispondente personale di ruolo. Al personale stesso si applicano, in quanto compatibili con la particolare natura del relativo rapporto d'impiego, le norme sullo stato giuridico previste per il personale di ruolo.

Al personale a contratto, all'atto della cessazione del rapporto, è dovuta una indennità di anzianità in ragione di 1/12 dello stipendio percepito, per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni.

L'indennità di anzianità di cui al precedente comma non è dovuta qualora la cessazione del rapporto di impiego dipenda da motivi disciplinari o da dimissioni volontarie.

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 42.

Nella prima attuazione del presente regolamento e non oltre un anno dalla sua approvazione, i posti stabiliti per le singole qualifiche di ciascuna carriera dall'annessa tabella *A* sono conferiti, mediante concorsi per titoli, tra il personale che alla data di approvazione del presente regolamento si trovi in servizio presso il centro da almeno un anno e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, fatta eccezione del limite massimo di età, stabiliti dagli articoli 4 e 5 per l'accesso alle carriere cui appartengono i posti da conferire.

Art. 43.

Ai concorsi concernenti il conferimento dei posti di qualifica superiore all'iniziale di ciascuna carriera, può partecipare il personale contemplato nel precedente articolo, che oltre ad essere provvisto del titolo di studio e dei requisiti stabiliti dall'articolo medesimo, disimpegna presso il centro alla data di pubblicazione dei bandi di concorso funzioni proprie della carriera cui si riferiscono i predetti posti e sia in possesso di un periodo di anzianità di servizio prestato presso il centro medesimo per non meno di:

anni 11, 5, 2 rispettivamente per i posti delle qualifiche di capo ufficio, consigliere di 1ª classe, consigliere di 2ª classe, della carriera direttiva;

anni 14, 11, 7, 4 rispettivamente per i posti delle qualifiche di segretario principale, primo segretario, segretario, segretario aggiunto, della carriera di concetto;

anni 16, 13, 7, 2 rispettivamente per i posti delle qualifiche di archivista capo, primo archivista, archivista, applicato, della carriera esecutiva;

anni 9, 4, 1 rispettivamente per i posti delle qualifiche di commesso, usciere capo, usciere della carriera del personale ausiliario.

Ai fini del computo dei periodi di servizio, come sopra richiesti, l'ultima frazione di anno superiore ai sei mesi si calcola come anno intero.

Art. 44.

Ai concorsi previsti dagli articoli 42 e 43 può partecipare anche il personale che, privo del titolo di studio per l'accesso alle carriere cui appartengono i posti da conferire, sia in possesso dei requisiti e dell'anzianità di servizio previsti dai predetti articoli ed abbia, alla data di pubblicazione del bando di concorso, esercitato effettivamente presso il centro, per un periodo non inferiore ad anni quattro, funzioni proprie della carriera relativa ai posti messi a concorso.

Ai fini del computo della predetta anzianità di funzioni, l'ultima frazione di anno superiore ai sei mesi si calcola come anno intero.

Art. 45.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui agli articoli 42 e 43 sono nominate con le modalità previste dall'art. 3.

Art. 46.

Al personale nominato in ruolo in attuazione delle norme contenute nei precedenti articoli è conservato, a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile con un terzo dei successivi aumenti di competenza conseguenti a scatti di stipendio e promozioni, l'eventuale eccedenza dello stipendio fruito alla data della nomina in ruolo rispetto a quello iniziale annesso alla qualifica cui appartiene il posto conseguito.

L'assegno *ad personam* non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 47.

Gli impiegati che non possono partecipare ai concorsi di cui agli articoli 42 e 43 per mancanza dei prescritti requisiti e gli impiegati che, avendo partecipato a tali concorsi, non risultino vincitori, conservano la posizione giuridica ed il trattamento economico in atto goduti.

I posti che risultino disponibili, dopo l'espletamento dei concorsi di cui agli articoli 42 e 43 sono conferiti mediante un concorso per titoli alle qualifiche iniziali delle varie carriere, riservato agli impiegati di cui al precedente comma in possesso dei requisiti di cui agli articoli 42 o 44 alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Il concorso è indetto entro due anni dalla data di approvazione del presente regolamento.

Titolo V

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 48.

Al personale del centro sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato, in materia di benemerenze belliche.

Per ogni campagna di guerra debitamente riconosciuta il centro liquida al personale all'atto della cessazione del servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza spettante a norma del precedente art. 39, una somma pari ad una mensilità della ultima retribuzione per assegni a carattere fisso e continuativo, semprechè non abbia fruito di tale beneficio per un precedente rapporto di impiego alle dipendenze del centro, di altri enti pubblici o dello Stato.

Art. 49.

Per tutto quanto non è esplicitamente stabilito dal presente regolamento in materia di stato giuridico, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste al medesimo titolo per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 50.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data del decreto di approvazione.

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
Ferrari Aggradi

Visto, *il Ministro per il tesoro*
Colombo

TABELLA *A*

Qualifiche e dotazione organica

Qualifica del personale del C.I.V.I.S.	Qualifica del personale dello Stato	Numero dei posti	Anni di permanenza minima nella qualifica richiesti per la promozione
Carriera direttiva:			
Capo ufficio	Direttore di sezione	2	—
Consigliere di 1ª classe	Consigliere di 1ª classe	5 (*)	11 (***)
Consigliere di 2ª classe	Consigliere di 2ª classe		3
Consigliere di 3ª classe	Consigliere di 3ª classe		2
		7	
Carriera di concetto:			
Segretario principale	Segretario principale	2 (**)	—
Primo segretario	Primo segretario	5	3
Segretario	Segretario	17	11 (***)
Segretario aggiunto	Segretario aggiunto		3
Vice segretario	Vice segretario		4
		24	
Carriera esecutiva:			
Archivista capo	Archivista capo	2	—
Primo archivista	Primo archivista	4	3
Archivista	Archivista	10	13 (***)
Applicato	Applicato		5
Applicato aggiunto	Applicato aggiunto		2
		16	
Carriera del personale ausiliario:			
Commesso	Commesso	2	—
Usciere capo	Usciere capo	4	5
Usciere	Usciere		3
Fattorino	Fattorino		1
		6	
Totale dei posti in organico		53	

(*) Più tre posti in soprannumero da attribuire in sede di prima applicazione del regolamento.

(**) Più un posto in soprannumero da attribuire in sede di prima applicazione del regolamento.

(***) L'anzianità è riferita alla carriera.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
FERRARI AGGRADI

TABELLA *B*

Stipendi annui iniziali lordi

Qualifica del personale del C.I.V.I.S.	Ex coefficiente e qualifica del personale statale	Stipendio iniziale annuo lordo
Carriera direttiva:		
Capo ufficio	402 — Direttore di sezione	1.991.600
Consigliere di 1ª classe	325 — Consigliere di 1ª classe	1.599.400
Consigliere di 2ª classe	271 — Consigliere di 2ª classe	1.397.500
Consigliere di 3ª classe	229 — Consigliere di 3ª classe	1.145.800
Carriera di concetto:		
Segretario principale	402 — Segretario principale	1.991.600
Primo segretario	325 — Primo segretario	1.599.400
Segretario	271 — Segretario	1.397.500
Segretario aggiunto	229 — Segretario aggiunto	1.145.800
Vice segretario	202 — Vice segretario	1.032.600
Carriera esecutiva:		
Archivista capo	271 — Archivista capo	1 397 500
Primo archivista	229 — Primo archivista	1 145 800
Archivista	202 — Archivista	1 032 600
Applicato	180 — Applicato	890 400
Applicato aggiunto	157 — Applicato aggiunto	800 200
Carriera del personale ausiliario:		
Commesso	173 — Commesso	862 900
Usciere capo	159 — Usciere capo	808 000
Usciere	151 — Usciere	750 300
Fattorino	142 — Fattorino	715 800

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
FERRARI AGGRADI

TABELLA C

Compensi orario per il lavoro straordinario

Qualifica del personale del C.I.V.I.S.	Compenso per 1 ora di lavoro straordinario	
	Diurno feriale Lordo L.	Notturno o festivo Lordo L.
Carriera direttiva:		
Capo ufficio	909	988
Consigliere di 1ª classe	730	794
Consigliere di 2ª classe	638	694
Consigliere di 3ª classe	523	569
Carriera di concetto:		
Segretario principale	909	988
Primo segretario	730	794
Segretario	638	694
Segretario aggiunto	523	569
Vice segretario	472	513
Carriera esecutiva:		
Archivista capo	638	694
Primo archivista	523	569
Archivista	472	513
Applicato	407	442
Applicato aggiunto	366	397
Carriera del personale ausiliario:		
Commesso	345	375
Usciere capo	323	351
Usciere	300	326
Fattorino	286	311

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
FERRARI AGGRADI

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(11759)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1969.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina, specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina della ditta GHIMAS - Società a r. l., sita in Bologna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2944 del 22 febbraio 1962 con il quale la ditta GHIMAS - Società a responsabilità limitata fu autorizzata ad attivare in Bologna, via del Faggiolo, 42, una officina farmaceutica per la produzione di prodotti chimici da usare in medicina, specialità medicinali chimiche e biologiche, purchè registrate, nonchè preparati galenici limitatamente alle forme fiale, flaconcini e flaconi;

Vista la lettera in data 15 luglio 1969 con la quale la ditta sopracitata dichiara che l'officina di cui trattasi è stata chiusa e le attrezzature in essa sistemate sono state smantellate e trasferite;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia alla ditta GHIMAS - Società a r. l., per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina, specialità medicinali chimiche e biologiche e prodotti galenici nell'officina sita in Bologna, via del Faggiolo, 42, e rilasciata con decreto ministeriale n. 2944 del 22 febbraio 1962.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Bologna è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 6 dicembre 1969

(12034) p. *Il Ministro*: DE MARIA

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 12 dicembre 1969

(11986) p. *Il Ministro*: LATTANZIO

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 15 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(12038)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1969.

Autorizzazione alla società Rhône Méditerranée - Compagnie française d'assurances et de réassurances contre les risques de toutes natures, con sede in Marsiglia e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, ad estendere lo esercizio delle assicurazioni contro i danni a taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Rhône Méditerranée Compagnie française d'assurances et de réassurances contre les risques de toutes natures, con sede in Marsiglia e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica e trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri rami danni;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società Rhône Méditerranée - Compagnie française d'assurances et de réassurances contre les risques de toutes natures, con sede in Marsiglia e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami: automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile terzi, nonchè alla riassicurazione nei rami approvati.

Roma, addì 20 dicembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(12189)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1969.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Visto il decreto presidenziale 22 giugno 1949, n. 388, concernente modifiche allo statuto dell'ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 21 novembre 1968, con il quale l'on. Carlo Borra è stato nominato presidente dell'ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Vista la lettera n. 651 del 18 dicembre 1969, con la quale l'on. Carlo Borra rassegna le proprie dimissioni da presidente dell'ente predetto, a seguito della sua elezione a deputato del Parlamento della Repubblica italiana;

Considerato che si rende necessario, pertanto, procedere alla nomina di un nuovo presidente dell'ente medesimo;

Decreta:

L'on. prof. Vincenzo Marotta è nominato presidente dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, in sostituzione dell'on. Carlo Borra, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Zavarise Manani » di S. Bonifacio, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.90/3/3433, in data 7 novembre 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « Zavarise Manani » di S. Bonifacio (Verona), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(12066)

Autorizzazione all'amministrazione degli ospedali ed ospizi civili di Lucca ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 300.10.III.43/4-2824, in data 10 dicembre 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli ospedali ed ospizi di Lucca è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ospedale medesimo.

(12068)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1969, numero 16646/3793, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Bisceglia Battista, nato il 7 novembre 1898 in San Giovanni Rotondo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Campolato », in San Giovanni Rotondo, estesa mq. 12.160 riportata in catasto alla particella n. 19-*b* del foglio di mappa n. 134 del comune di San Giovanni Rotondo e nella planimetria tratturale con il n. 94.

(12047)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1969, registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 17, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 27 aprile 1968 dal sig. Onorato Di Lauro avverso la deliberazione 30 ottobre 1967, con la quale la deputazione amministrativa del consorzio di bonifica del Sannio Alifano, con sede in Piedimonte di Alife (Caserta), ha respinto l'istanza dell'interessato intesa ad ottenere il riesame del provvedimento di diniego di pensione.

(12069)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Corchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, il comune di Corchiano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12121)

Autorizzazione al comune di Casagiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, il comune di Casagiove (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.978.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12122)

Autorizzazione al comune di Fontegreca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, il comune di Fontegreca (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.217.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12123)

Autorizzazione al comune di Saludecio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, il comune di Saludecio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.976.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12124)

Autorizzazione al comune di Randazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1969, il comune di Randazzo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.058.436, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12129)

Autorizzazione al comune di Zafferana Etnea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1969, il comune di Zafferana Etnea (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.827.424, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12130)

Autorizzazione al comune di Palmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, il comune di Palmi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 757.594.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12131)

Autorizzazione al comune di Granarolo dell'Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, il comune di Granarolo dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12132)

Autorizzazione al comune di Ortonovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, il comune di Ortonovo (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.736.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12125)

Autorizzazione al comune di Altopascio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, il comune di Altopascio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.798.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12126)

Autorizzazione al comune di Fosciandora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, il comune di Fosciandora (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.260.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12127)

Autorizzazione al comune di San Paolo Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, il comune di San Paolo Belsito (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.731.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(12128)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 2

Corso dei cambi del 5 gennaio 1970 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,77	628,30	628,20	628,60	628,40	628,40	628,75	628,60	628,40	628,30
$ Can.	584,60	585,50	586 —	585,85	585,10	585,25	586 —	585,85	585,85	585,80
Fr. Sv.	145,09	145,30	145,25	145,355	145,25	145,33	145,41	145,355	145,33	145,30
Kr. D.	83,82	83,90	83,90	83,935	83,80	83,93	83,97	83,935	83,93	83,92
Kr. N.	87,93	87,95	88 —	87,96	87,80	87,98	88,01	87,96	87,98	87,95
Kr. Sv.	121,51	121,60	121,55	121,63	121,20	121,64	121,66	121,63	121,64	121,65
Fol.	172,98	173,15	173,10	173,25	173,10	173,35	173,30	173,25	173,34	173,30
Fr. B.	12,63	12,63	12,66	12,66	12,64	12,65	12,67	12,66	12,65	12,65
Franco francese	112,93	113 —	113 —	113,085	112,95	113,05	113,15	113,085	113,02	113 —
Lst.	1506,80	1508,30	1508,50	1509,40	1508,25	1508,45	1509,30	1509,40	1508,45	1508,40
Dm. occ.	170,12	170,55	170,50	170,57	170,475	170,40	170,70	170,57	170,40	170,50
Scell. Austr.	24.30	24.32	24.30	24,325	24,30	24. 32	24,34	24,325	24,32	24,32
Escudo Port.	22,07	22,08	22,10	22,09	22,15	22,09	22,01	22,09	22,09	22,09
Peseta Sp.	8,97	8,98	8,99	9 —	9 —	8,98	8,9875	9 —	8,98	8,98

Media dei titoli del 5 gennaio 1970

Rendita 5 % 1935	96,575
Redimibile 3,50 % 1934	98,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,875
» 5 % (Ricostruzione)	93,95
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,25
» 5 % (Città di Trieste)	92,45
» 5 % (Beni Esteri)	88,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,925
» 5,50 % » » 1968-83	97,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,95
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	99,60
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	99,425
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,95
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,30
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,625
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 gennaio 1970

1 Dollaro USA	628,675
1 Dollaro canadese	585,925
1 Franco svizzero	145,382
1 Corona danese	83,952
1 Corona norvegese	87,985
1 Corona svedese	121,645
1 Fiorino olandese	173,275
1 Franco belga	12,665
1 Franco francese	113,117
1 Lira sterlina	1509,35
1 Marco germanico	170,635
1 Scellino austriaco	24,332
1 Escudo Port.	22,10
1 Peseta Sp.	8,994

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di un'opera artistica da eseguire nella casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti i decreti ministeriali in data 2 ottobre 1963 e 28 luglio 1966, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il progetto principale e la perizia di variante relativi alla costruzione della casa di soggiorno per lavoratori portuali nel comune di Dovadola, per una spesa complessiva di L. 149.244.000;

Vista la legge sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, recante norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso nazionale per l'ideazione e la esecuzione di opere d'arte nella casa di soggiorno sopra indicata;

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale, tra artisti italiani, per l'ideazione e la realizzazione di un'opera artistica da eseguire nella casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola (Forlì), entro il limite di spesa di L. 2.985.000.

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato bando, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1969

Il Ministro: V. COLOMBO

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Ministero della marina mercantile, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per la ideazione e la esecuzione di un'opera d'arte destinata alla decorazione della « Casa di soggiorno per lavoratori portuali » in Dovadola (Forlì).

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare tutti gli artisti senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

L'opera artistica oggetto del presente bando dovrà essere costituita da un pannello in mosaico a carattere decorativo, su tema libero, che si armonizzi all'ambiente e tenga conto della destinazione della decorazione.

Il pannello avrà le dimensioni di mt. 6,00 × 6,00 e sarà collocato nel locale di rappresentanza, sulla parete interna, lato nord.

Dovrà essere eseguito un bozzetto a colori in scala 1:10 e un particolare in scala libera di una figurazione o decorazione finita, eseguito con lo stesso materiale con cui verrà realizzato.

Il pannello dovrà essere consegnato finito in opera.

Art. 4.

Ogni artista concorrente dovrà presentare il bozzetto ed il particolare specificati nel precedente articolo 2, i quali dovranno portare la seguente intestazione generale: « Concorso per la ideazione e la esecuzione dell'opera d'arte destinata alla decorazione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola ».

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione, pure firmata, in carta da bollo da L. 400, nella quale il concorrente dovrà esplicitamente affermare che ha preso esatta cognizione di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando.

In detta dichiarazione il concorrente dovrà, altresì, affermare che il compenso per l'ideazione e per l'esecuzione dell'opera, indicato all'art. 7, viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificate nella citata lettera d'impegno.

Art. 5.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti al « Ministero della marina mercantile, direzione generale del lavoro marittimo e portuale, div. VI », entro le ore 12 del 60° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorso quest'ultimo termine, l'amministrazione non risponde degli elaborati non ritirati.

Art. 6.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 7.

La commissione giudicatrice, esclusi gli elaborati non rispondenti ai requisiti prescritti dal bando, sceglierà il bozzetto ritenuto più idoneo.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sullo esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti, nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

L'artista presentatore del bozzetto vincitore dovrà ritenersi compensato con l'affidamento dell'esecuzione dell'opera.

Ad esso verrà corrisposto, al termine dell'opera, con le modalità di pagamento indicate nella lettera d'impegno allegata al presente bando, un compenso di L. 2.985.000 (duemilioninovecentoottantacinquemila).

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto e per nessun motivo agli artisti presentatori di bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà più ampia di provvedere a questo mediante ulteriore concorso, da bandire eventualmente anche per la esecuzione di opere diverse da quella del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso.

Il bozzetto prescelto rimarrà invece di proprietà dell'Amministrazione della marina mercantile.

Art. 9.

Il vincitore dovrà presentare entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ed attestazione del requisito richiesto all'art. 2 del presente bando.

Ad esso sarà affidato l'incarico della esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera di impegno.

Art. 10.

Gli artisti potranno assumere presso il Ministero della marina mercantile, Direzione generale del lavoro marittimo e portuale, div. VI (viale Asia, EUR-Roma) tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili.

Art. 11.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata, da parte dei concorrenti, di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Schema di lettera d'impegno

Il sottoscritto . . nato a . il . . . con domicilio legale in . . . si obbliga con la presente lettera d'impegno a provvedere alla esecuzione dell'opera d'arte indicata nel bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. . . del . . . in conformità al bozzetto presentato all'Amministrazione della marina mercantile.

Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare le disposizioni di legge e regolamentari concernenti la esecuzione di lavori per conto dello Stato.

Nel compenso stabilito all'art. 7 del bando di concorso, in L. 2.985.000 (duemilioninovecentottantacinquemila) debbono intendersi compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione dell'opera d'arte, ivi compreso il bozzetto presentato al concorso, nonchè la fornitura di tutto il materiale occorrente, le spese di trasporto ed ogni altra spesa relativa all'opera stessa.

Il sottoscritto s'impegna di ultimare l'opera d'arte nel termine di 100 (cento) giorni naturali e consecutivi dalla data della presente, che tiene luogo del verbale di consegna, ed accetta una penale giornaliera di L. 5.000 (cinquemila) per ogni giorno di mora, da trattenersi all'atto della liquidazione del compenso.

Dichiara di accettare le seguenti modalità di pagamento:

una prima rata pari all'80 % del prezzo a corpo ad opera completamente ultimata e consegnata;

il restante 20 % del prezzo a corpo, sul quale verrà trattenuta l'aliquota del 2 % da destinare a favore della Cassa nazionale assistenza degli artisti, dopo accettata l'opera da parte della commissione giudicatrice del concorso, previo nulla-osta della competente sovraintendenza alle gallerie.

L'accettazione dell'opera da parte della commissione giudicatrice tiene luogo della visita di collaudo prescritta per le opere commesse dallo Stato.

Il sottoscritto chiede che i mandati di pagamento vengano emessi dalla tesoreria provinciale di . . a suo favore e che gli avvisi di avvenuta emissione dei mandati stessi gli siano inviati a suo nome al seguente recapito . . .

Tutte le spese derivanti dalla presente lettera d'impegno, nonchè le imposte, tasse, bolli, ecc. sono a carico esclusivo del sottoscritto artista.

. addì . .

L'artista esecutore .

(12005)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8497 del 5 febbraio 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1968;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso anzidetto e riconosciutane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Sergi Maria	punti	64,82
2. Germanò Fortunata	»	63,94
3. Quartiani Maria	»	63,33
4. Fiumanò Isabella	»	63,06
5. Casoria Maria	punti	62,92
6. Bruzzese M. Domenica	»	62,86
7. Forzano Giuseppina	»	62,54
8. Catalano Grazia	»	62,22
9. Cianflone Maria	»	61,18
10. Loiacono Caterina	»	61 —
11. Montalto Teodolinda	»	60,90
12. Facciolo Rosaria	»	60,55
13. Squillace Luigina	»	60,08
14. Scarfone Francesca	»	59,86
15. Alfarano Laura	»	59,46
16. Romano Antonia	»	59,32
17. Minniti Giuseppa	»	58,20
18. Faccì Teresa	»	57,97
19. Sgambetterra Alba	»	57,24
20. Nucera Francesca	»	56,82
21. Surace Annunziata	»	55,42
22. Deraco Virgilia	»	55,37
23. Martino Caterina	»	54,57
24. Sorace Concettina	»	54,09
25. Favali Giulia	»	53,51
26. Caruso Vincenzina	»	52,97
27. Succi Teresa	»	52,30
28. Rotilio Domenica	»	51,16
29. Manno Angela	»	50,62
30. Cipriani Teresa	»	50,33
31. Marino Domenica	»	49,96
32. Tuscano Giuseppa	»	49,90
33. Taverniti Maria	»	49,16
34. Zaccuri Antonia	»	49,06
35. Scordo Maria	»	48,31
36. Conti Palmira	»	48,25
37. Stracuzza M. Grazia	»	47,84
38. Cipriani Onofria	»	47,56
39. Sigilli M. Domenica	»	47,21
40. Catalano Giuseppa	»	46,45
41. Salerno Renata	»	46,32
42. Demasi Carmela	»	44,74

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Reggio Calabria, addì 11 dicembre 1969

Il medico provinciale: LANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7395 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate idonee nel concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1968;

Ritenuta la necessità di far luogo alle assegnazioni delle condotte anzidette;

Viste le indicazioni delle sedi per la quale, secondo l'ordine di preferenza espresso, le candidate intesero concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le candidate sottosegnate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco indicate:

1) Sergi Maria: Pellaro - Reggio Calabria;
2) Germanò Fortunata: centro - Palmi;
3) Quartiani Maria: 1ª condotta - Bagnara;
4) Fiumanò Isabella: capoluogo - Scilla;
5) Casoria Maria: capoluogo - Bova;
6) Bruzzese Maria Dom.: unica - Rizziconi;
7) Forzano Giuseppina: Messignadi - Oppido Mamertina;
8) Cianflone Maria: capoluogo - Stignano;
9) Loiacono Caterina: capoluogo - Giffone;
10) Facciolo Rosaria: unica - Canolo;
11) Squillace Luigina: unica - Staiti;
12) Romano Antonia: Castellace - Oppido Mamertina;
13) Faccì Teresa: capoluogo - Pazzano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Reggio Calabria, addì 11 dicembre 1969

Il medico provinciale: LANIA

(12058)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4040 del 20 aprile 1967, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in comuni della provincia al 30 novembre 1967;

Visti i decreti di nomina della commissione giudicatrice del concorso e di ammissione dei concorrenti;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso indicato in premessa:

1. D'Antonio Elena	punti	71,260	su 120
2. Zini Iside .	»	67,350	»
3. Savo Adua Maria Romana .	»	64,730	»
4. Melito Orsola	»	64,170	»
5. Venturino Iole .	»	62,610	»
6. Botta Emilia .	»	62,190	»
7. Spiniello Luigia	»	61,310	»
8. Bove Luisa	»	60,940	»
9. Criscuolo Anna	»	60,490	»
10. Strollo Rosina .	»	60,440	»
11. Salvato Leontina	»	59,620	»
12. Fischetti Maria .	»	57,449	»
13. Lava Diamantina	»	57,260	»
14. Caponigri Carmela .	»	57,190	»
15. Pini Ernesta	»	56,590	»
16. Rannisi Anna Maria	»	56,330	»
17. Parlato Giuseppina	»	56,110	»
18. Boldrini Maria Renata .	»	54,881	»
19. Cervi Marsilia .	»	54,880	»
20. Turchetti Maria	»	54,610	»
21. Sarno Vincenza	»	54,600	»
22. Manes Maria Anna .	»	53,560	»
23. De Leo Giuseppina .	»	53,120	»
24. Fluri Maria	»	52,030	»
25. Clemente Mafalda .	»	51,900	»
26. Biagianti Irene	»	51,820	»
27. Zarra Rosa	»	51,510	»
28. Orrù Maria Elvezia .	»	50,720	»
29. Trozzi Amalia .	»	50,563	»
30. De Riso Rita .	»	50,540	»
31. Landi Angela .	»	50,270	»
32. Formica Anna .	»	50,230	»
33. Tancredi Franceschina .	»	49,480	»
34. Borruso Cosima	»	49,230	»
35. Letizio Anna	»	49,200	»
36. Mammato Giuseppina .	»	48,840	»
37. Natale Antonia	»	48,130	»
38. Benigno Margherita	»	48,000	»
39. De Simone Maria .	»	47,000	»
40. Buonanno Luisa	»	46,360	»
41. Villani Apollonia	»	46,000	»
42. Napolano Vincenza	»	45,450	»
43. Grisi Gervasia .	»	45,120	»
44. Amendola Anna Giulia .	»	44,859	»
45. Caccavale Lidia	»	44,675	»
46. Arminio Palma	»	42,720	»
47. Corradino Nicolina .	»	42,319	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 10 dicembre 1969

Il medico provinciale: GALLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 15263 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in comuni della provincia al 30 novembre 1966, bandito con decreto n. 4040 del 20 aprile 1967;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuna indicata:

1) D'Antonio Elena: comune di Vietri sul Mare (2ª condotta);
2) Zini Iside: comune di Pagani;
3) Savo Adua Maria Romana: comune di Montesano sulla Marcellana (2ª condotta);
4) Melito Orsola: comune di Siano;
5) Venturino Iole: comune di S. Arsenio;
6) Botta Emilia: comune di Auletta;
7) Bove Luisa: comune di Atena Lucana;
8) Strollo Rosina: comune di Pollica;
9) Salvato Leontina: comune di Buonabitacolo;
10) Fischetti Maria: comune di Vibonati;
11) Lava Diamantina: comune di Omignano;
12) Caponigri Carmela: consorzio Alfano-Laurito;
13) Pini Ernesta: comune di Ottati;
14) Rannisi Anna Maria: comune di Sacco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 10 dicembre 1969

Il medico provinciale: GALLO

(12080)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 03183 del 20 maggio 1968, col quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 01457 del 4 aprile 1969, regolarmente pubblicato nei modi e termini di legge, col quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali rassegnati da detta commissione giudicatrice in merito alle operazioni concorsuali svolte, nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata, relativa a sedici candidati dichiarati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguita l'idoneità nel concorso di cui in epigrafe:

1. Cannoletta Domenico	punti	68,797	su 120
2. Lolli Luigi Donato .	»	59,039	»
3. Ianne Giuseppe Vito .	»	58,820	»
4. Di Gregorio Giuseppe .	»	58,556	»
5. Graziuso Benito	»	58,132	»
6. Fontanas Benito Salvatore .	»	53,414	»
7. Ligori Antonio	»	51,153	»
8. Verri Giuseppe	»	50,050	»

9. Mastria Carlo Vincenzo	punti 47,252	su 120
10. Caggiula Antonio	» 46,348	»
11. Elia Vito Alessandro	» 45,042	»
12. Greco Salvatore	» 44,659	»
13. Pastore Franco	» 44,318	»
14. Coppola Giulio	» 43,500	»
15. Faggiano Antonio (*)	» 42,072	»
16. Perrone Giuseppe	» 42,072	»

(*) Precede per maggiore età.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni interessati.

Lecce, addì 12 dicembre 1969

Il medico provinciale: RUBINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1967;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso indicato dai candidati risultati idonei;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche di seguito a fianco di ciascuno indicate:

1) Cannoletta Domenico: Vernole (1ª condotta);
2) Lolli Luigi Donato: S. Donato di Lecce (1ª condotta-capoluogo);
3) Ianne Giuseppe Vito: Salice Salentino (1ª condotta);
4) Di Gregorio Giuseppe: Campi Salentina (2ª condotta);
5) Graziuso Benito: Capraríca di Lecce (condotta unica);
6) Fontanas Benito Salvatore: Martignano (condotta unica).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni interessati.

Lecce, addì 12 dicembre 1969

Il medico provinciale: RUBINO

(12016)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1969, n. **31.**
Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici destinati a pascolo per l'annata agraria 1968-69 in Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 5 *novembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel territorio della Sardegna i canoni di affitto, comunque figurati e stabiliti, dei fondi rustici adibiti a pascolo di proprietà di privati, di enti pubblici e di comuni, sono ridotti del 35 per cento per l'annata agraria 1968-69.

Art. 2.

La riduzione di cui al precedente articolo non si applica o si applica in misura proporzionalmente inferiore quando, per accordi diretti, il canone sia stato già ridotto.

Art. 3.

Qualora il canone di affitto sia stato già versato, l'affittuario potrà ripetere la differenza tra l'ammontare corrisposto e quello dovuto ai sensi degli articoli precedenti, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 31 ottobre 1969

DEL RIO

(10909)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.